

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE,
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Direzione Generale per i rifiuti e
l'inquinamento

Pec: DGRI@pec.minambiente.it

e p.c. all' Ufficio Centrale di Bilancio presso il
Ministero

Pec: rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

ROMA

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott.ssa Maria Nicoletta QUARATO
Firmato digitalmente

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Dott.ssa Valeria CHIAROTTI
Firmato digitalmente





CORTE DEI CONTI

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare

OGGETTO: RIN/DEC n. 156 del 16 dicembre 2016 (Cdc n. 1636/2017).

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:

Con il provvedimento indicato in oggetto sono approvati e resi esecutivi l'Atto Integrativo del 16 dicembre 2016 e il pertinente e originario Accordo di Collaborazione del 17 dicembre 2015 entrambi sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal C.N.R. - Istituto per l'inquinamento atmosferico – al fine di modificare e integrare le attività da svolgere in collaborazione già definite nel sopracitato Accordo di Collaborazione del 2015 per un ulteriore e complessivo importo di € 915.123,00.

Ciò premesso si chiedono chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto di poter adottare il provvedimento in oggetto al fine di integrare l'Accordo di collaborazione del 2015.

Al riguardo, si rileva che l'art. 6 del predetto Accordo dispone espressamente la facoltà di proroga, a condizione che essa intervenga prima della scadenza, fissata in sette mesi decorrenti dalla stipula dell'Accordo stesso (16 dicembre 2015).

Entro il medesimo termine l'Amministrazione, sussistendone l'interesse, dispone dell'ulteriore facoltà - di cui all'art. 7 - di apportare le necessarie modifiche o integrazioni.

Inoltre, l'Amministrazione vorrà chiarire quali e quante delle attività previste dall'art. 2 dell'Accordo di collaborazione del 2015 sono state effettivamente realizzate e il quantum delle risorse realmente utilizzate sull'impegno di spesa di complessivi euro 487.877,00 effettuato con RIN/DEC n. 134 del 17 dicembre 2015.

Si avverte che decorsi **30 giorni** dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti, fermo restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere al ritiro dell'atto.

Rilievo - decreto direttoriale n. 156 del 16 dicembre 2016 relativo all'accordo di

Messaggio

Rispondi Rispondi Inoltra
Rispondi a tutti Rispondi

Elimina

Sposta nella cartella
Crea regola
Altre azioni

Azioni

Blocca mittente

Elenchi indirizzi attendibili

Attendibile

Posta indesiderata

Categorizza

Completa

Segna come da leggere

Opzioni

Trova

Da: controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@cor.teconticert.it Inviato: mercoledì 08/02/2017 10:27
A: DGRIN@pec.minambiente.it
Cc:
Oggetto: Rilievo - decreto direttoriale n. 156 del 16 dicembre 2016 relativo all'accordo di collaborazione tra min ambiente ed il consiglio naz

Messaggio | rilievo fasc 2262.pdf.p7m (364 KB)

Si invia in allegato il documento di tipo Rilievo del decreto indicato in oggetto, protocollato in uscita con il seguente numero di protocollo: 0004430-06/02/2017-SCCLA-Y30PREV-P



MIN DEC - 2016 - 0000156
16/12/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge n. 349 dell'8/7/1986 nonché il decreto legislativo n. 300 del 30/7/1999, e s.m.i., concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM);
- VISTO** il DPCM n. 142 del 10/7/2014, concernente la riorganizzazione del MATTM, il quale ha istituito, tra l'altro, la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (DG-RIN), alla cui direzione è stato preposto il Dr. Mariano Grillo con DPCM del 4/12/2014;
- VISTO** il decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTA** la legge n. 196 del 31/12/2009 recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";
- VISTA** la legge n. 209 del 28/12/2015 recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) del 28/12/2015 concernente la ripartizione in capitoli delle pertinenti UdV;
- VISTA** la "*Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione*" per l'anno 2016 emanata con D.M. n. 38 del 22/2/2016;
- VISTA** la Convenzione del 13/11/1979 adottata a Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, finalizzata alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle emissioni e dei relativi flussi transfrontalieri, e considerato che tale Convenzione, quale primo Accordo internazionale che ha fissato dei valori limite per gli inquinanti atmosferici pericolosi per l'ambiente, con la successiva integrazione di alcuni Protocolli, ha allargato il suo campo di azione alle sostanze che minacciano in modo più diretto la salute umana e gli ecosistemi, per prevenire e ridurre gradualmente l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lungo raggio;
- VISTO** in particolare, di questi ultimi, il protocollo adottato a Ginevra il 19/3/1991 sulla

riduzione delle emissioni di composti organici volatili; il protocollo adottato ad Aarhus il 24/6/1998 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs); il protocollo adottato a Oslo il 14/6/1994 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo all'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo;

CONSIDERATA la necessità di raccordare le attività discendenti dalla citata convenzione internazionale e dei relativi protocolli, con le azioni dell'U.E. attualmente in essere presso la Commissione Europea, a loro volta discendenti, tra l'altro, dalla Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale; dalla Direttiva 2002/30/CE sul contenimento del rumore negli aeroporti; dalle Direttive 2000/14/CE e 2005/88/CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto; dalla "Nuova Direttiva Macchine" 2006/42/CE; dalla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; dalla nuova strategia tematica sulla qualità dell'aria avviata dalla Commissione Europea con l'adozione il 18/12/2013 di una proposta legislativa di revisione della attuale Direttiva NEC (2001/81/CE) sui limiti nazionali di emissione che parte da quanto stabilito dalla revisione del protocollo di Göteborg;

VISTO il decreto legislativo n. 155 del 13/8/2010 recante "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTA la legge-quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 nonché la legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22/2/2001;

VISTO il decreto legislativo n. 262 del 4/9/2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

CONSIDERATO che la sua legge istitutiva attribuisce al MATTM il compito di assicurare la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento, compiendo e promovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 1, della stessa legge n. 349/1986 per l'esercizio delle predette funzioni il MATTM si avvale dei servizi tecnici dello Stato nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organismi di consulenza tecnico-scientifici dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti

a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni;

CONSIDERATO che il DPCM n. 142/2014, già citato, prescrive ai sensi dell'articolo 2, comma 5, che le Direzioni generali possono avvalersi di convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e istituti e dipartimenti universitari, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che l'articolo 15 della legge n. 241/91, e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere accordi tra loro al fine di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), istituito nel 1923, è il massimo ente di ricerca nazionale e svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e del progresso nel Paese;

CONSIDERATO che il CNR, in particolare, svolge promuove diffonde trasferisce e valorizza attività di ricerca scientifica e tecnologica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico e tecnologico, economico e sociale;

CONSIDERATO che tra il MATTM e il CNR è stato sottoscritto in data 6/7/2015 un Protocollo d'Intesa con la finalità di collaborare alla promozione della ricerca e dell'innovazione in diversi ambiti;

CONSIDERATO che il CNR ha costituito e reso operante sin dal 2013 presso il MATTM l'Unità Operativa di Supporto (U.O.S.) nell'ambito del proprio Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (IIA), oggi riqualificata quale Sede Secondaria di Roma dell'IIA, il quale presta con continuità al medesimo MATTM una collaborazione tecnico-scientifico qualificata di alto profilo specialistico;

CONSIDERATO che, più in particolare, il 16/5/2014 la Direzione per le valutazioni ambientali di questo Ministero aveva sottoscritto un *Accordo di Collaborazione* con l'ENEA e il CNR-IIA finalizzato al coordinamento delle attività che, soprattutto in ambito internazionale, avrebbero definito e sostenuto la posizione ufficiale dell'Italia in occasione della partecipazione dei rappresentanti del nostro Paese ai lavori dei gruppi e sottogruppi di lavoro, ai tavoli tecnici e ai comitati previsti dagli Accordi, Convenzioni e Protocolli internazionali, volti a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

CONSIDERATO che la qualificata presenza del nostro Dicastero in tali sedi internazionali, garantita dalla collaborazione istituzionale fornita in forza del predetto *Accordo*, ha consentito al nostro Paese di svolgere un ruolo particolarmente attivo, presupposto

necessario per conseguire una migliore e più efficace tutela e salvaguardia degli interessi nazionali nei precitati delicati settori di intervento;

CONSIDERATO che al fine di assicurare continuità alle sopra richiamate preziose attività, e tenuto conto che parimenti il CNR ritiene di proprio particolare interesse istituzionale la prosecuzione del suo impegno nei precitati settori, si è ritenuto possibile ed opportuno sottoscrivere tra le parti un nuovo *Accordo di Collaborazione* che avrebbe garantito alla scrivente DG-RIN, alla quale sono state nel frattempo trasferite le funzioni istituzionali di che trattasi ai sensi della recente riorganizzazione disposta con il DPCM n. 142/2014, il qualificato supporto tecnico-scientifico indispensabile sia per lo svolgimento delle azioni previste dagli Accordi, Convenzioni e Protocolli internazionali, sia per dare corso alle direttive e decisioni comunitarie nonché alla normativa nazionale, finalizzate a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

CONSIDERATO, infatti, che la valutazione sotto il profilo ambientale dell'efficacia di tutte le possibili iniziative che si possono adottare, sia in ambito nazionale che europeo, in attuazione dei precitati impegni, costituisce altresì un importante obiettivo per la salvaguardia dell'ambiente, rappresentando sia per il MATTM che per il CNR un obiettivo comune su cui convergono gli interessi pubblici perseguiti istituzionalmente da ciascuna amministrazione;

CONSIDERATO che su tale argomento il CNR, e per esso il più volte citato Istituto per l'Inquinamento Atmosferico (IIA), nel corso degli anni ha lavorato a stretto contatto con le competenti Strutture ministeriali nonché con le Regioni e gli altri soggetti pubblici presenti sul territorio nazionale;

CONSIDERATO per quanto premesso, che sia il MATTM che il CNR hanno inteso individuare sviluppare e coordinare congiuntamente le attività di interesse comune, in ambito internazionale comunitario e nazionale propedeutiche e funzionali alla partecipazione dell'Italia ai vari gruppi di lavoro, o altri incontri collegiali comunque denominati, con riferimento sia a quelli relativi agli obblighi discendenti dalla partecipazione agli Accordi, Convenzioni e Protocolli internazionali, sia derivanti dalle direttive e decisioni comunitarie che dalla normativa nazionale finalizzate a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico, nonché gli adempimenti discendenti dalla normativa nazionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO l' "Accordo di collaborazione" stipulato con firma digitale in data 17/12/2015 tra il MATTM e il CNR;

CONSIDERATO che a fronte di una previsione di spesa pari a complessivi € 586.000,00 le attività svolte dal CNR in forza dell'*Accordo di collaborazione* di cui sopra che avrebbero potuto essere oggetto di rimborso da parte del MATTM sono state

preventivate nella misura di € 487.877,00, da intendersi quale importo massimo e per nessun motivo superabile da porre a carico del bilancio ministeriale secondo le modalità previste nell'Allegato 1 al predetto *Accordo*;

CONSIDERATO che la collaborazione tra il MATTM ed il CNR formalizzata con il predetto *Accordo di collaborazione* ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, e s.m.i., non rientra nel campo di applicazione IVA in quanto trattasi di attività istituzionali propria dell'Ente pubblico non economico, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972;

VISTO il decreto dirigenziale n. RINDEC-2015-0000134 del 17/12/2015, ammesso al "visto" del coesistente Ufficio Centrale del Bilancio (UCB) del MEF, con il quale è stata impegnata la predetta spesa di € 487.877,00 a carico dello stato di previsione di questo Ministero, esercizio finanziario 2015, come segue: (a) € 102.126,00 sul capitolo 2218/PG-01; (b) € 127.914,00 sul capitolo 2218/PG-02; (c) € 69.045,00 sul capitolo 2219/PG-01; (d) € 74.319,00 sul capitolo 2219/PG-02; (e) € 74.877,00 sul capitolo 8432/PG-01; (f) € 39.596,00 sul capitolo 4131/PG-01;

CONSIDERATO che le Parti hanno convenzionalmente disposto che l'*Accordo di collaborazione* di cui sopra sarebbe divenuto impegnativo per entrambe solo dopo la registrazione del pertinente impegno di spesa presso i competenti Organi di controllo del MATTM;

CONSIDERATO che l'art. 3 del predetto *Accordo di collaborazione* prevede la istituzione di un *Direttivo di coordinamento* con la funzione di assicurare e garantire l'efficace ed efficiente esecuzione delle attività tecnico-scientifiche da svolgersi in esecuzione di esso, in considerazione dell'obiettivo comune da perseguire, composto da un numero uguale di rappresentanti, al quale viene richiesto, in via prioritaria, di esprimersi: (a) in merito al piano operativo di dettaglio e alle eventuali proposte di modifica di esso; (b) in merito alle azioni e agli interventi oggetto di rimborso da parte del MATTM; (c) sulla congruenza delle relazioni periodiche che illustrano lo stato di avanzamento delle attività; (d) sulla congruità della rendicontazione analitica di cui all'articolo 5, commi 3, dell'*Accordo* al fine del rimborso delle pertinenti spese; (e) sulla eventuale prosecuzione, proroga o rinnovo della collaborazione, anche parziale; (f) sulla concessione di eventuali proroghe per il completamento dell'*Accordo*; (g) su ogni altra richiesta verrà ad esso formulata dalle Parti;

VISTA la nota n. 201/RIN dell'11/1/2016 con la quale è stato comunicato al CNR l'acquisizione di efficacia del predetto *Accordo di collaborazione* del 17/12/2015 ai sensi di quanto disposto dal suo art. 10 nonché richiesti i nominativi dei propri

rappresentanti in seno al Comitato di coordinamento di cui all'art. 3;

VISTO il decreto dirigenziale n. RINDEC-2016-0000053 dell'11/5/2016 con il quale sono stati nominati i componenti del *Comitato di coordinamento* previsto all'art. 3 dell'*Accordo*;

CONSIDERATO che le attività previste dall'*Accordo originario* facevano capo a tre specifiche *macro aree* (1: Aria/Rifiuti; 2: Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico; 3: Contenzioso e Danno Ambientale) nell'ambito delle quali sarebbe stata articolata la collaborazione del CNR mediante la predisposizione di un Programma Operativo di Dettaglio (POD) contenente la specifica descrizione di ciascuna azione cadenzata secondo un apposito cronoprogramma;

CONSIDERATO che la individuazione delle specifiche azioni in cui si è concretizzata la collaborazione richiesta al CNR e poi formalizzata con l'*Accordo di collaborazione* del 17/12/2015 aveva necessariamente risentito delle limitate risorse a disposizione della scrivente DG-RIN, pari a soli € 488 mila circa, il che ha comportato che tra tutte le esigenze venissero individuate solo quelle che presentavano allora il maggior grado di urgenza e valenza istituzionale;

CONSIDERATO che nelle more di pervenire alla definizione del Piano Operativo di Dettaglio (POD), necessario per individuare nel dettaglio e conseguentemente attivare le azioni di collaborazione previste nell'*Accordo di Collaborazione* del 17/12/2015, sono intervenuti determinati fatti, all'epoca della sua sottoscrizione non previsti né prevedibili, che hanno in parte modificato talune *necessità* istituzionali poste a base della collaborazione a suo tempo concordata con il CNR;

CONSIDERATO che tale circostanza è stata anche oggetto di discussione in seno al *Comitato di coordinamento* nella riunione del 28/7/2016, in occasione della quale è stato rinviato l'esame e l'approvazione del POD proposto dal CNR;

CONSIDERATO, più in particolare, che è stata definita nella primavera del corrente esercizio 2016 la ripartizione delle competenze attribuite a questo Dicastero in materia di "danno ambientale" tra la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (DG-SVI) e le altre Direzioni generali cui afferiscono le matrici ambientali intaccate da possibili danni ambientali;

CONSIDERATO che la DG-RIN, che in passato era chiamata ad assicurare anche per il tramite del ricorso alla collaborazione del CNR nell'ambito della predetta *macro area* 3 dell'*Accordo di collaborazione* del 17/12/2015, il proprio contributo istruttorio in materia di danno ambientale e di minaccia di danno, è oggi chiamata esclusivamente a collaborare con la DG SVI per esprimere tutt'al più pareri tecnici

e valutazioni specialistiche sulle matrici di competenza, sulla base delle risultanze istruttorie a tal fine acquisite e rese disponibili dalla DG SVI;

CONSIDERATO, ulteriormente, che il CNR ha condotto e concluso una sperimentazione di primo livello per la messa a punto di un bio-digestore anaerobico (BioDAN), per la conversione della frazione organica dei rifiuti (FORSU) in *compost* e biogas/biometano, finalizzato alla riduzione della pressione ambientale di tali tipologie di apparecchiature;

CONSIDERATO che in relazione, in particolare, a quest'ultimo tema, il Ministero considera il prosieguo della sperimentazione del proprio massimo interesse istituzionale, e ritiene conseguentemente possibile e opportuno avviare una sperimentazione di secondo livello per il miglioramento dell'efficienza del prototipo CNR-IIA di bio-digestore anaerobico (BioDAN), per la conversione della frazione organica dei rifiuti (FORSU) in *compost* e biogas/biometano, al fine di individuare specifiche pratiche per la più idonea conduzione ambientale di tali apparecchiature (*Best Environmental Practices – BEP*);

CONSIDERATO conseguentemente possibile e necessario apportare determinate modifiche al programma di azioni da svolgere in collaborazione con il CNR ai sensi dell'*Accordo di collaborazione* del 17/12/2015 al fine del suo adeguamento alle mutate necessità istituzionali nel frattempo intervenute, come specificato nelle considerazioni che precedono, nonché implementare le *linee di attività* già previste con ulteriori "temi" di relevantissimo interesse istituzionale che trovano copertura con le risorse finanziarie afferenti l'esercizio 2016;

CONSIDERATO, in particolare, che al fine di modificare e implementare la collaborazione con il CNR mediante la individuazione di attività ulteriori a quelle già a suo tempo individuate che, di pari valenza istituzionale e, oggi, anche urgenti dal punto di vista realizzativo, non avevano trovato sufficiente copertura finanziaria nell'esercizio 2015, si può procedere mediante la stipula tra il Ministero e il CNR di un apposito "Atto Integrativo" all'*Accordo di Collaborazione* del 17/12/2015;

CONSIDERATO che l'articolo 7 dell'*Accordo di collaborazione del 17 dicembre 2015* specifica che "è fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente in ogni momento il contenuto dell'*Accordo* stesso, sempre a condizione che non ne vengano alterati i fini e gli obiettivi;

CONSIDERATO, conseguentemente, che si intende procedere mediante la formalizzazione di un apposito Atto Aggiuntivo all'*Accordo di Collaborazione* del 17/12/2015, da sottoporre ad approvazione e al controllo dei competenti Organi istituzionali, al fine di rimodulare le linee di attività già previste nell'*Accordo originario* nonché implementarle con le nuove attività da svolgere

in collaborazione con il CNR, ivi inclusa la sperimentazione del secondo livello del bio-digestore, utilizzando all'uopo le risorse economiche rinvenibili nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2016 per una ulteriore e complessiva spesa di € 915.123,00 da porre a carico del bilancio ministeriale;

CONSIDERATO di aver assolto gli obblighi di comunicazione preventiva ex art. 2, comma 5 del DPCM 132/2014, già citato, con nota prot.n. 17888/RIN del 6/12/2016;

VISTO l'Atto Aggiuntivo all'*Accordo di Collaborazione* del 17/12/2015 stipulato con firma elettronica in data 16 dicembre 2016 tra il MATTM e il CNR con il quale è stato esteso a 24 mesi il termine di durata della collaborazione nonché incrementato il valore complessivo dell'*Accordo* nel suo complesso considerato, definendo e descrivendo le "nuove" attività ricomprese nelle pertinenti Macro Aree da 1 a 4, il cui contenuto più particolareggiato è previsto venga definito con il Programma Operativo di Dettaglio (POD) entro i successivi 30 giorni dalla acquisizione di efficacia dello stesso Atto Integrativo ai sensi del suo art. 4, comma 1;

CONSIDERATO che a fronte di una "nuova" e "complessiva" previsione di spesa, derivante dall'attuazione dell'Atto Integrativo e del relativo *Accordo di Collaborazione* del 17/12/2015, pari a € 1.683.000,00, di cui € 280.000,00 posti a carico del CNR ed € 1.403.000,00 posti a carico del MATTM, mentre una quota di questi ultimi pari a € 487.877,00 era già stata assicurata con il finanziamento dell'*Accordo di Collaborazione* del 17/12/2015 (giust. 3358/1 cap. 2218/1, giust. 3358/2 cap. 2218/2, giust. 3358/3 cap. 2219/1, giust. 3358/4 cap. 2219/2, giust. 3358/5 cap. 8432/1 e giust. 3358/6 cap. 4131/1), risulta necessario assumere il conseguente impegno di spesa residua di € 915.123,00 a carico del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che la collaborazione tra il MATTM ed il CNR è stata formalizzata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, e s.m.i., e pertanto non rientra nel campo di applicazione IVA in quanto trattasi di attività istituzionali propria dell'Ente pubblico non economico, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972;

CONSIDERATO che per tutto quanto premesso e considerato è possibile procedere alla approvazione dell'Atto Integrativo all'*Accordo di Collaborazione del 17 dicembre 2015* stipulato in data 16 dicembre 2016;

ACCERTATA la disponibilità delle necessarie risorse in bilancio;

CONSIDERATO che ai fini della sperimentazione dell'art. 34 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 secondo le modalità definite nel decreto del MEF 16/9/2016, le Parti hanno concordato, in ordine alla esigibilità dei rimborsi previsti nel predetto

Accordo di Collaborazione, la seguente tempistica per la imputazione contabile al pertinente esercizio finanziario:

- E.F. 2017: € 350.750,00 1° quota
- E.F. 2018: € 701.500,00 2° e 3° quota
- E.F. 2019: € 350.750,00 4° quota e saldo

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse sono approvati e resi esecutivi sia l'*Atto Integrativo* in data 16 dicembre 2016 che il pertinente e originario *Accordo di Collaborazione del 17 dicembre 2015*, entrambi stipulati con firma digitale tra questo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per l'inquinamento atmosferico (Cod.Fisc.n. 80054330586), con sede in Roma, P.le Aldo Moro n. 7.

Articolo 2

1. Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione degli *Accordi* di cui al precedente art. 1, è autorizzato l'impegno dell'ulteriore e complessivo importo di € 915.123,00 (Novecentoquindicimilacentoveventitre/00) a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cod.Fisc.n. 80054330586), con sede in Roma, P.le Aldo Moro n. 7.
2. La predetta spesa graverà sui seguenti capitoli della Missione 18, Programma 15, dello stato di previsione della spesa del MATTM, Esercizio Finanziario 2016:
 - a) quanto a € 102.126,00 sul capitolo 2218/PG-01;
 - b) quanto a € 127.914,00 sul capitolo 2218/PG-02;
 - c) quanto a € 70.437,00 sul capitolo 2219/PG-01;
 - d) quanto a € 75.817,00 sul capitolo 2219/PG-02;
 - e) quanto a € 41.647,00 sul capitolo 4131/PG-01;
 - f) quanto a € 62.272,00 sul capitolo 8432/PG-01;
 - g) quanto a € 66.619,68 sul capitolo 7510/PG-01/Res. 2015 lett. "F";
 - h) quanto a € 368.290,32 sul capitolo 7510/PG-01.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)



*Intesa a Verifica
RIN 1
e sistema*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE BILANCIO AMBIENTE

Oggetto: CAPITOLO 2218 ED ALTRI

Si comunica che il provvedimento numero **156** del **16/12/2016** emanato dal MATTM - RIN - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, protocollato da questo Ufficio in data 20/12/2016 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 13569

ha superato

con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero **451** in data **27/12/2016**.

Numero Sirgs: 2963

Data Sirgs: 16/12/2016

Data 27/12/2016

Mauro Sandroni



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0002197/RIN del 15/02/2017

Spett.le
Corte dei conti

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare

controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it

OGGETTO: Risposta Osservazione prot.n. 4430 del 6 febbraio 2017.- Rif. RIN/DEC n. 156 del 16 dicembre 2016 (Cdc n. 1636/2017) approvativo dell'Accordo di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in data 17/12/2015 e del pertinente Atto Integrativo stipulato in data 16/12/2016 per la promozione di iniziative congiunte e sperimentazione di secondo livello di interesse comune.

In relazione all'oggetto e con riferimento alla Vs Osservazione ivi richiamata, si coglie l'occasione per precisare quanto segue.

Appare innanzitutto opportuno richiamare l'attenzione sulla durata dell'Accordo originario del 17 dicembre 2015 determinato, ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell'art. 6 (*Durata*) e del 2° comma dell'art. 4 (*Piano operativo di dettaglio*), in "sette mesi" che sarebbero decorsi dalla data della comunicazione con cui il Ministero avrebbe approvato il Programma operativo di dettaglio (POD), una volta acquisito il parere del *Direttivo di coordinamento* di cui all'art. 3 (*Direttivo di coordinamento*), che il CNR avrebbe dovuto presentare entro i successivi novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta acquisizione di efficacia dell'Accordo stesso, che a sua volta, ai sensi del successivo Art. 10 (*Efficacia dell'Accordo*), sarebbe divenuto vincolante per le parti dopo la registrazione del pertinente impegno di spesa.

Erano, quindi, previste due distinte decorrenze.

La prima – ex art. 10 – conseguente alla avvenuta acquisizione di efficacia dell'Accordo, in relazione alla quale le parti si impegnavano ad attuare quanto di rispettiva competenza per addivenire, nei termini previsti, alla approvazione del POD, nonché, per quanto riguardava il CNR, anche per l'acquisizione e la comunicazione del CUP. A tal riguardo si precisa che la comunicazione di efficacia dell'Accordo, dopo l'ammissione al "visto" e la registrazione del relativo

impegno di spesa da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio del MEF presso questo Ministero, è stata resa con nota prot.n. 201/RIN dell'11 gennaio 2016.

La seconda – ex art. 6 – conseguente alla avvenuta approvazione del POD, della durata di sette mesi, nei quali si sarebbero dovute sviluppare le iniziative e le attività che, descritte di massima nell'art. 2 (*Attività previste dall'Accordo*), avrebbero trovato nel POD, proposto dal CNR e approvato formalmente dal Ministero, le pertinenti specifiche operative e di dettaglio.

Ed appunto con riferimento a tale “secondo” termine facevano riferimento il disposto del 2° comma del già citato art. 6, laddove prevedeva che le parti avrebbero potuto concordare l'eventuale prosecuzione della collaborazione per un ulteriore periodo temporale, nonché il successivo art. 7 (*Integrazioni e modifiche*) che faceva salva la facoltà di integrare o modificare consensualmente e in ogni momento il contenuto dell'*Accordo* a condizione che non ne venissero alterati e fini e gli obiettivi.

Si precisa, sul punto, che il POD, benché predisposto e presentato dal CNR, non ha conseguito l'approvazione del *Direttivo di coordinamento* e, conseguentemente, non è stato possibile dare corso alle attività.

Le motivazioni per le quali sia il *Direttivo di coordinamento* (composto per la metà di componenti nominati dal Ministero) nel corso della riunione del 28 luglio 2016, che il Ministero stesso non hanno ritenuto di approvare il documento di cui sopra, sono state tutte illustrate nel corpo del D.D. n. 156/2016, oggetto di rilievo.

In esso, più in particolare, si è riferito che le attività previste dall'*Accordo* originario facevano capo a tre specifiche macro aree (1: Aria/Rifiuti; 2: Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico; 3: Contenzioso e Danno Ambientale) nell'ambito delle quali sarebbe stata articolata la collaborazione del CNR, specificatamente descritta per ciascuna azione e opportunamente cadenzata secondo un apposito cronoprogramma.

La individuazione, tuttavia, delle specifiche azioni in cui si era concretizzata la collaborazione richiesta al CNR e poi formalizzata con l'*Accordo* di collaborazione del 17/12/2015 aveva necessariamente risentito delle limitate risorse finanziarie allora a disposizione di questa Direzione generale, cosa che aveva comportato la necessità che tra tutte le esigenze venissero individuate solo quelle che presentavano allora il maggior grado di urgenza e valenza istituzionale.

Si deve aggiungere, altresì, che una volta sottoscritto l'*Accordo* e divenuto questo efficace a seguito dell'impegno delle risorse ad esso dedicate, nelle more di pervenire alla definizione del POD sono intervenuti determinati fatti, all'epoca della sua sottoscrizione non previsti né prevedibili, che hanno in parte modificato talune necessità poste a base della collaborazione a suo tempo concordata con il CNR.

Uno di essi, peraltro, è stato anche oggetto di discussione in seno al *Direttivo di coordinamento* nella riunione del 28 luglio 2016, in occasione della quale era stato rinviato l'esame e l'approvazione del POD proposto dal CNR.

Risultava, infatti, essere stata definita nella primavera dell'esercizio 2016 la ripartizione delle competenze attribuite a questo Ministero in materia di "danno ambientale" tra la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (DG-SVI) e le altre Direzioni generali, escludendo queste ultime da tutta una serie di attività in materia di danno e di minaccia di danno che in passato erano da esse assicurate, e per le quali – nel caso di questo DG-RIN – era specificatamente previsto il ricorso alla collaborazione del CNR nell'ambito della macro area 3 dell'*Accordo* originario del 17 dicembre 2015.

A seguito di tale nuova ripartizione di competenze, quindi, questa Direzione generale che in passato era ripetutamente chiamata ad assicurare il proprio contributo istruttorio in materia di danno ambientale e di minaccia di danno, con grande sforzo e anche grazie al supporto prestato dal CNR, è oggi chiamata esclusivamente a collaborare con la DG-SVI per esprimere tutt'al più pareri tecnici e valutazioni specialistiche sulle matrici di interesse, sulla base e a valle delle risultanze istruttorie a tal fine acquisite e rese disponibili dalla DG-SVI, riducendo del tutto la necessità della collaborazione richiesta al CNR formalmente incardinata nell'*Accordo* del 17 dicembre 2015.

Anche per quanto appena, si è conseguentemente ritenuto possibile e necessario apportare determinate modifiche al programma di azioni da svolgere in collaborazione con il CNR ai sensi dell'*Accordo* originario al fine del suo adeguamento alle mutate necessità istituzionali nel frattempo intervenute, ritenendo possibile implementare l'*Accordo di collaborazione* già in essere con ulteriori attività che, oggi di pari valenza istituzionale, al momento della sua formalizzazione non avevano trovato adeguata copertura finanziaria nell'esercizio 2015.

Lo strumento "negoziale" ritenuto più idoneo per provvedere a quanto necessario (cioè, modificare parzialmente l'oggetto dell'*Accordo* originario del 17 dicembre 2015 e aggiungere ulteriori linee di attività) è stato quindi individuato in un "Atto Integrativo" da stipulare, in conformità ai principi generali della teoria del negozio giuridico e ai sensi e nei limiti delle facoltà recate alle Parti dall'art. 7 dell'*Accordo di collaborazione* del 17 dicembre 2015, già richiamato nella parte introduttiva, il quale specifica che "è fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente in ogni momento il contenuto dell'*Accordo* stesso, sempre a condizione che non ne vengano alterati i fini e gli obiettivi".

Una volta presa tale determinazione, si è tenuto conto ulteriormente che il CNR, quale massimo Ente di ricerca nazionale, ha condotto e concluso una sperimentazione di primo livello per la messa a punto di un bio-digestore anaerobico (BioDAN), per la conversione della frazione organica dei rifiuti (FORSU) in *compost* e biogas/biometano, finalizzato alla riduzione della pressione ambientale di tali tipologie di apparecchiature.

In relazione, in particolare, a tale ultimo tema, la scrivente DG-RIN considera il prosieguo della sperimentazione del proprio massimo interesse istituzionale, e ritiene conseguentemente possibile e opportuno avviare insieme al CNR una sperimentazione di secondo livello per il miglioramento dell'efficienza

del prototipo CNR-IIA di bio-digestore anaerobico (BioDAN), per la conversione della frazione organica dei rifiuti (FORSU) in *compost* e biogas/biometano, al fine di individuare specifiche pratiche per la più idonea conduzione ambientale di tali apparecchiature (*Best Environmental Practices – BEP*).

Considerato che l'*Accordo di collaborazione* del 17 dicembre 2018, pur avendo acquisito efficacia non aveva avuto decorrenza per la componente "operativa", anche per non incorrere in una possibile ipotesi di artificioso frazionamento di fornitura, è stato ritenuto possibile e necessario apportare determinate modifiche al programma di azioni originario al fine del suo adeguamento alle mutate necessità istituzionali nel frattempo intervenute, nonché implementare le linee di attività già previste con ulteriori "temi" di rilevantissimo interesse istituzionale che trovavano copertura con le risorse finanziarie afferenti l'esercizio 2016.

Come già riferito, al fine di modificare e implementare la collaborazione con il CNR mediante la individuazione di attività in parte diverse nonché ulteriori rispetto a quelle già a suo tempo individuate che, di pari valenza istituzionale e, oggi, anche urgenti dal punto di vista realizzativo, non avevano trovato sufficiente copertura finanziaria nell'esercizio 2015, si è ritenuto di procedere mediante la stipula tra il Ministero e il CNR di un apposito *Atto Integrativo* al ripetuto *Accordo di Collaborazione* del 17 dicembre 2015.

Con esso, in particolare, all'art. 3 (*Attività previste dall'Atto*) sono indicate le "linee di attività" che, modificando e integrando in aumento quelle già previste nell'*Accordo originario*, vanno a sostituire integralmente quest'ultime.

Con l'art. 4 (*Programma operativo di dettaglio*) vengono previsti tempi questa volta molto più stringenti per pervenire alla approvazione del "nuovo" POD, dalla cui data di comunicazione decorrono i 24 mesi di collaborazione "operativa", cioè di svolgimento delle attività specificate nel POD secondo il pertinente cronoprogramma, così come previsto dal successivo art. 7 (*Durata*).

Nello stesso art. 7, a seguire (comma 2), è stata meglio regolamentata l'ipotesi di una eventuale prosecuzione concordata delle attività "operative" (quindi oltre i 24 mesi dal loro inizio).

Per il resto, sono rimaste immutate le condizioni già definite nell'*Accordo originario* del 17 dicembre 2015.

Poiché la spesa posta a carico di questo Ministero afferente i due atti, quello originario e quello integrativo (che, a questo punto, costituiscono un tutt'uno, regolamentando entrambi e nel complesso il rapporto di collaborazione che si è voluto porre in essere tra le due amministrazioni per realizzare un interesse comune) ammonta a € 1.403.000,00, si è provveduto ad adottare il provvedimento dirigenziale RIN-DEC n. 156 del 16 dicembre 2016 con il quale si sono approvati entrambi gli atti e disposto l'impegno delle risorse afferenti il solo esercizio 2016 per € 915.123,00, e ciò in quanto la somma rimanente di € 487.877,00 era già stata impegnata a carico dell'esercizio 2015.

Quanto sopra per il primo punto dell'Osservazione cui si risponde.

Per quanto attiene al punto successivo, si richiama quanto già riferito in ordine alla mancata approvazione del POD proposto dal CNR nel corso dell'anno 2016, il che ha comportato che non venisse dato corso alle attività ivi specificate, per il cui completamento era prevista una durata di sette mesi.

Si è rilevato e preso atto, tuttavia, che nell'ambito di una fattiva e responsabile collaborazione istituzionale, il CNR, pur nelle more della approvazione del POD afferente l'*Accordo originario* del 17 dicembre 2015 e, successivamente, nelle more del perfezionamento dell'iter approvativo dell'*Atto Integrativo* del 16 dicembre 2016, approvato con il D.D. n. RIN/DEC/156 del 16/12/2016, ha continuato a garantire nell'interesse di questa Amministrazione la propria qualificata presenza ai lavori dei sottogruppi tecnici tenutisi a Bruxelles nei giorni 4 e 5 dicembre 2016, e a Ginevra dal 12 al 16 dicembre 2016, nonostante il venir meno degli impegni cui era vincolato in origine da un precedente Accordo di collaborazione, nel frattempo venuto a conclusione, che il "nuovo" *Accordo* del 17 dicembre 2015 aveva in programma di sostituire.

E analoga e qualificata presenza istituzionale il CNR ha garantito che continuerà responsabilmente ad assicurare anche per i prossimi incontri dei gruppi e sottogruppi tecnici già programmati per il corrente e prossimo mese, nonché alle relative attività da essi propedeutiche e discendenti, afferenti l'implementazione della normative inerente l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico.

Di tale oggettiva circostanza, che assume una relevantissima valenza istituzionale, è stato preso atto con la nota direttoriale prot. n. 1081/RIN del 25 gennaio 2017, con la quale è stato rimarcato che le attività predette si intendono svolte sotto le riserve di legge da parte del CNR, nelle more di acquisizione di efficacia dell'*Accordo di collaborazione* in parola, e che sono pertanto da ricondurre a ipotesi di anticipata esecuzione di talune delle obbligazioni assunte in forza dell'*Accordo* medesimo e che, come tali, saranno compensate, qualora ammesso a registrazione il pertinente provvedimento di approvazione, secondo i criteri economico-finanziari che saranno definiti nel POD.

Per le precisazioni che precedono si prega di volere ammettere a registrazione il provvedimento *de quo*.

Nel rimanere a disposizione di codesta Ecc.ma Corte per quant'altro possa occorrere, si ringrazia e, con l'occasione, si saluta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

DIV-IDF



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero 156 del 16/12/2016, pervenuto con posta elettronica certificata (PEC) a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0001636-16/01/2017-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 07/03/2017 foglio n. 1-1082

Il Magistrato Istruttore

(Firmato digitalmente)